



Linee di indirizzo per la definizione dei criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) e c), della l. 234/2021 in materia di stabilizzazione del personale precario del ruolo sanitario e socio sanitario e di reinternalizzazione dei servizi appaltati

Applicazione dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della l. 234/2021

L'articolo 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021 prevede che *“ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 (le aziende) possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”*;

Preliminarmente si precisa che le stabilizzazioni, nel quadro del piano triennale dei fabbisogni di ciascuna azienda, sono effettuabili fino al 31 dicembre 2023, e sono dirette all'assunzione a tempo indeterminato del personale del Comparto e della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria di tutte i profili e discipline. In particolare si precisa che:

1. le procedure di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021 riguardano le assunzioni dirette per l'effettuazione delle quali non deve essere prevista alcuna procedura selettiva risultando sufficiente, oltre al possesso dell'anzianità di servizio stabilita dalla norma, l'avvenuto reclutamento con rapporto di lavoro a tempo determinato per il tramite di procedure concorsuali, intese sia quali procedure di concorso pubblico, sia di avviso pubblico, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2-ter del D.L. 18/2020, purchè espletate secondo le disposizioni previste dalla normativa nel tempo vigente;
2. in relazione al requisito riferito alla maturazione di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, anche diverso da quello che attiva la procedura di stabilizzazione, si precisa che i periodi computabili nelle assunzioni sono esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo e nella disciplina oggetto della procedura di stabilizzazione;
3. per il principio della parità di trattamento e in assenza di disposizioni in senso contrario, destinatari delle procedure di stabilizzazione sono anche i lavoratori reclutati con rapporto di lavoro a part time;
4. le aziende, al fine di consentire a tutti coloro che ne hanno titolo di poter partecipare alle procedure di stabilizzazione, dovranno indire appositi avvisi;
5. le aziende dovranno dare priorità alle procedure di stabilizzazione riferite a quei profili e a quelle discipline (per la dirigenza dell'Area Sanità) per i quali, anche in rapporto all'esigenza di erogare le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini, vi è maggiore carenza di personale;



6. qualora i soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione fossero in numero superiore rispetto ai partecipanti alle relative procedure, dovrà essere data priorità al personale in servizio presso l'azienda che indice la procedura di stabilizzazione alla data di indizione dell'avviso;
7. dovrà inoltre essere presa in considerazione l'anzianità di servizio maturata con rapporto di lavoro dipendente, o in subordine con rapporti di lavoro flessibile eccedente i periodi minimi stabiliti dalla norma;
8. qualora la stabilizzazione comporti un incremento di personale, le aziende dovranno procedere all'incremento dei fondi contrattuali ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 35/2019, convertito dalla L. 60/2019.

Si evidenzia, infine, danno che oltre alle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 268 della L. 234/2021, le aziende possono procedere alle stabilizzazioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, per le quali restano ferme tutte le indicazioni operative, compatibili con la normativa sopravvenuta, contenute nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017, nei Documenti delle regioni e delle Province autonome del 15 febbraio 2018 e del 10 settembre 2020, nonché nella circolare dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 81700 del 2 marzo 2018. Ogni azienda assumerà le proprie determinazioni in merito alla tipologia di procedura a cui dare la priorità, tenuto conto di quanto indicato al punto 5, ex art. 1, comma 268 della L. 234/2021 e ai requisiti di accesso posseduti dal personale in servizio.

Applicazione dell'articolo 1, comma 268, lett. c) della L. 234/2021

L'articolo 1, comma 268, lett. c), della L. 234/2021 prevede che gli enti del servizio sanitario nazionale possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio.

L'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, prevede che le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possono incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 dello stesso articolo, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.

La Regione del Veneto ha fornito con D.G.R. n. 417 del 12 aprile 2022, alla lettera P delle premesse, indicazioni operative in merito agli adempimenti riguardanti i processi di internalizzazione dei servizi, stabilendo, in particolare, l'obbligo per le aziende sanitarie di presentare una ricognizione delle attività che sono state oggetto di internalizzazione nell'anno 2021, corredando ciascun intervento con la certificazione del Collegio sindacale attestante la riduzione strutturale della spesa.

In relazione a quanto stabilito dalla normativa sopra richiamata, alle internalizzazioni già disposte e a quelle per le quali le aziende hanno formulato progetti, si forniscono le seguenti linee di indirizzo:



9d6e2c00



1. le aziende sanitarie, laddove non l'abbiano ancora fatto, dovranno presentare alla Regione progetti di internalizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari laddove le attività esternalizzate possano essere espletate all'interno delle stesse aziende con minori costi e assicurando livelli di qualità e appropriatezza pari o superiori a quelli delle strutture esterne, anche in relazione alla rilevanza dei livelli assistenziali che le stesse sono chiamati a garantire;
2. tutte le aziende sanitarie che abbiano registrato nel corso del 2021 l'internalizzazione di servizi sanitari e socio sanitari ad eccezione di quelli erogati su delega degli Enti Locali, o che abbiano presentato, o presenteranno, progetti di internalizzazione, approvati dalla Regione, per l'anno 2022 e seguenti, procederanno, per il tramite di Azienda Zero, per lo svolgimento delle corrispondenti funzioni, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni e nei limiti del tetto di spesa per il personale, incrementato ai sensi del successivo punto 4, all'espletamento di procedure di concorso pubblico, riservando fino al 50% dei posti, riconducibili ai profili e alle discipline della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, al personale già in servizio presso le strutture esterne;
3. per aver titolo alla riserva dei posti il personale di cui al precedente punto 2 deve essere in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno nel profilo e nella disciplina messi a concorso e, ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lett. c) della L. 234/2021, deve aver prestato servizio per almeno 3 anni presso la struttura esterna in attività corrispondenti a quelle proprie dello stesso profilo e disciplina, avendo garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021;
4. una volta esperita con esito positivo la procedura di cui all'articolo 11, comma 3 del D.L. 35/2019 la Regione incrementerà i limiti di spesa per il personale delle singole aziende che hanno operato l'internalizzazione dei servizi fino a concorrenza della riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi esternalizzati prima dell'entrata in vigore del D.L. 35/2019, tenuto conto dell'accordo in materia definito dalla stessa Regione con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze;
5. in relazione all'incremento di cui al punto precedente le aziende dovranno incrementare i fondi contrattuali secondo le previsioni dell'articolo 11 del D.L. 35/2019 e dei successivi documenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Regioni e Province autonome.

Si precisa, infine, che la Regione e le Organizzazioni sindacali del Comparto e della Dirigenza dell'Area Sanità attiveranno un tavolo di confronto periodico per la verifica dell'attuazione delle predette indicazioni e per la soluzione di eventuali criticità applicative. Analogo tavolo di confronto dovrà essere attivato anche a livello aziendale.



9d6e2c00

